

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto: si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to CAVASIN Danilo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il titolo I, capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

Visti i commi da 48 a 59, dell'articolo 3, della legge 23.12.1996, n. 662, con i quali, anche con la sostituzione integrale degli articoli 6 e 8 del sopracitato D.Lgs. 504/1992, vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell'I.C.I. per quanto concerne, in particolare, l'articolazione della tariffa nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d'imposta;

Visto l'art. 1 comma 156 della L. 296/27/12/2006 (legge finanziaria), che modifica l'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, stabilendo che l'aliquota ICI e' stabilita dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 26/01/2009 con cui si proponeva:

"1 - di mantenere, per l'anno 2009, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille ad esclusione degli alloggi non locati;

2 - di mantenere, per l'anno 2009, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per gli alloggi non locati e relative pertinenze, nella misura del 7 per mille, rinviando per l'individuazione e disciplina regolamentare alla competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. f) D.lgs 267 del 18.08.2000.

*3 - di mantenere la detrazione d'imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di € 103,29, oltre alla ulteriore detrazione per l'abitazione principale, introdotta dall'art. 1, comma 5 della legge 24/12/2007, n. 244; fatto salvo quanto disposto dal decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.5.2008, in vigore dal 29.5.2008, che ha introdotto, con l'art. 1, **l'esenzione dall'ICI (imposta comunale sugli immobili) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.**"*;

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di:

- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;
- assicurare l'equilibrio del bilancio 2009;

di poter determinare, per l'anno 2009, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nonché le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella stessa misura dell'anno precedente;

Dato atto che il gettito complessivo, in applicazione delle aliquote come sopra proposte è previsto in € 38.800,00, gettito che assicura il pareggio del bilancio tenuti;

Visto l'art. 42, lettera f), del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere reso dal Responsabile del servizio, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed il parere favorevole del revisore dei conti;

Con voti favorevoli 11, contrari ed astenuti nessuno, resi per alzata di mano dagli undici componenti del consiglio presenti,

DELIBERA

1 - di fissare che per l'anno 2009, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille come proposta dalla G.C. con atto 03 del 26/01/2009, valida ad esclusione degli alloggi non locati;

2 - di stabilire che per l'anno 2009, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per gli alloggi non locati e relative pertinenze, nella misura del 7 per mille, come proposta dalla G.C. con atto n. 3/2009, demandando per l'individuazione degli stessi all'art. 38 DPR 917/22.12.1986, con esclusione quindi degli immobili ad uso abitazione principale del possessore e dei suoi famigliari, gli immobili ad uso abitativo utilizzati per arti e professioni e gli immobili ad uso abitativo per attività d'impresa;

3 - di dare atto che la determinazione della detrazione di imposta, alle condizioni previste dalla legge, opera nella misura di € 103,29, oltre alla ulteriore detrazione per l'abitazione principale, introdotta dall'art. 1, comma 5 della legge 24/12/2007, n. 244.